

COMUNE DI RAVELLO

PROVINCIA DI SALERNO

STAZIONE DI SOGGIORNO E TURISMO

CITTA' DELLA MUSICA

REGOLAMENTO

**per l'istituzione dell'Albo Comunale dei Volontari e
per la disciplina dei rapporti di collaborazione tra il Comune di Ravello e i singoli volontari
per lo svolgimento di attività di pubblica utilità**

Approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 28/06/2013

REGOLAMENTO
per l'istituzione dell'Albo Comunale dei Volontari e
per la disciplina dei rapporti di collaborazione tra il Comune di Ravello e i singoli volontari
per lo svolgimento di attività di pubblica utilità

Premessa

Il Comune di Ravello riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato quale espressione del contributo costruttivo della comunità allo sviluppo e alla diffusione dei servizi di pubblica utilità sul territorio comunale.

Art.1

Oggetto

L'istituzione di un **Albo dei Volontari** che vogliano collaborare attivamente con il Comune .

Il presente regolamento disciplina gli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato singolo tra persone residenti o domiciliate nel Comune di Ravello per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo o diffusione dei servizi comunali sul territorio.

Art.2

Finalità

Il Comune di Ravello, al fine di garantire nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività culturali, ricreative, solidaristiche e ambientali, integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli, che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti in apposito elenco (**Albo Comunale dei Volontari**) previa pubblicizzazione di apposito avviso mediante inserimento nel sito informatico dell'Ente e con altre modalità idonee e periodicamente aggiornabili.

La finalità dell'iniziativa è di consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e di favorire l'integrazione comunitaria, in un ambito di risposta costruttiva ai bisogni collettivi.

Art.3

Aree di intervento

Le finalità sono individuate nelle seguenti aree di intervento:

- collaborazione a progetti di natura ambientale e tutela animali
- collaborazione a progetti di tutela, sicurezza e miglioramento del territorio
- collaborazione a progetti di cura, custodia e sorveglianza di spazi di interesse pubblico, di strutture a valenza ricreativa e/o culturale
- collaborazione all'organizzazione e gestione di eventi culturali, ricreativi e sportivi
- collaborazione ad attività previste dai Servizi Sociali e Scolastici
- collaborazione a progetti di aiuto alle persone anziane e ai disabili
- collaborazione a progetti di supporto a famiglie in difficoltà
- collaborazione a singoli progetti e manifestazioni promossi dall'Amministrazione Comunale.

Art.4

Destinatari

Il Comune può avvalersi dell'opera dei singoli volontari esclusivamente per lo svolgimento di attività integrative dei servizi di competenza che non possono essere gestite in convenzione con le organizzazioni di volontariato, né con le associazioni di promozione sociale, né con le cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi comunali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio comunale o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art.5

Presentazione delle domande

Possono essere ammessi a prestare la propria opera di volontariato i cittadini di ambo i sessi residenti, domiciliate o con fissa dimora nel territorio del Comune di Ravello che abbiano compiuto **i sedici anni di età**.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al Comune indicando le attività o le iniziative per le quali si rendono disponibili.

La domanda dovrà essere corredata dal "curriculum vitae" dell'interessato e dalla fotocopia della carta d'identità.

I minorenni dovranno presentare la domanda controfirmata da almeno un genitore ed allegare anche la fotocopia della carta d'identità del genitore.

Art.6

Albo Comunale dei Volontari

I cittadini disponibili a prestare attività di volontariato possono presentare domanda per ottenere l'iscrizione **all'Albo Comunale dei Volontari** specificando il settore d'interesse.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo di appositi moduli pubblicati sul sito informatico dell'Ente o presso l'ufficio informazioni del Comune.

Costituisce condizione vincolante per l'iscrizione all'Albo comunale la preventiva accettazione scritta del presente regolamento.

L'albo verrà aggiornato con atto dirigenziale e conterrà in via minimale:

- a) le generalità complete del volontario,
- b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare e la disponibilità in termini di tempo,
- c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al presente atto di indirizzo, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.

Art.7

Decadenza dell'iscrizione All'albo

La cancellazione dall'Albo avviene:

1. a richiesta dell'interessato
2. d'ufficio, per comportamenti inadempienti o in contrasto con i fini definiti dal presente regolamento.

Art.8

Attività e compensi

La collaborazione dei volontari singoli in attività di volontariato in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L'effettuazione di attività di volontariato non potrà mai assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art.3 si coordinano con il Responsabile del Settore cui prestano la loro opera.

All'inizio delle attività il responsabile del settore interessato predisporre con i volontari un programma operativo per la realizzazione delle attività per le quali il volontario ha espresso la propria disponibilità.

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'attività svolta dal volontario non sarà retribuita in alcun modo.

Al volontario potranno essere rimborsate dall'Ente solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta preventivamente concordata con il responsabile del servizio interessato.

La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Servizio.

I rapporti tra i volontari singoli iscritti all'Albo e il Comune avranno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione del servizio da parte di ogni singolo volontario, da svolgersi su progetti specifici predisposti dal competente responsabile di servizio designato, che provvederà anche a verificare le prestazioni effettuate.

Nell'attuazione dei progetti i volontari saranno autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'ente per i fini di cui al presente regolamento.

Art.9

Cartellino identificativo

A ciascun volontario sarà rilasciato un cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art.10

Oneri a carico del Comune.

L'Amministrazione Comunale provvede:

- ad assicurare gli iscritti all'Albo Comunale che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima;
- a fornire lo specifico vestiario ed attrezzature di protezione individuale (qualora occorrenti), attrezzi di lavoro, trasporto su mezzi pubblici o comunali per spostamenti inerenti le loro mansioni;
- a rimborsare le spese vive sostenute, comprovate e preventivamente autorizzate; per i pasti l'importo rimborsabile non può essere superiore ad € 5,00 qualora ne ricorrano i presupposti;
- l'organizzazione di brevi corsi di formazione, qualora necessari.

Art.11

Doveri degli incaricati

Ciascun volontario è tenuto a:

1. svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento
2. tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione

3. notificare tempestivamente all'ufficio di riferimento eventuale assenza o impedimento a svolgere la propria mansione
4. segnalare all'ufficio di riferimento tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento diretto dell'Ente
5. ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che l'Ente ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale.

Qualora si riscontrasse comprovata negligenza da parte del volontario si provvederà all'immediata interruzione dell'attività.

Art.12

Modalità di svolgimento delle attività

Le attività sono organizzate a turni la cui durata non potrà superare le sei ore giornaliere, per un massimo di ventiquattro ore settimanali.

Per determinate attività, quali la vigilanza a mostre e manifestazioni, possono essere previsti turni festivi, pre-festivi o serali; non è ammesso in alcun caso l'espletamento di turni per più di sei prestazioni settimanali.

I responsabili dei servizi ai quali i volontari sono assegnati ne organizzeranno e gestiranno le attività, rilevando al contempo le effettive presenze. Dovranno, inoltre, stilare mensilmente, gli elenchi dei volontari a cui sono affidati gli incarichi, indicando per ognuno le relative competenze e registrando eventuali cessazioni di prestazioni d'opera.

Nel caso in cui il numero dei volontari resisi disponibili per una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, il responsabile del servizio valuterà la possibilità, anche temporanea, di diminuire le giornate dei singoli volontari.

Ogni settore interessato a reclutare volontari dovrà produrre richiesta alla Giunta Comunale.

Art.13

Impegni tra le parti

All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i dirigenti pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a. PER L'AMMINISTRAZIONE

- a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari,
- a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi,
- a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte,
- a.4. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi,
- a.5. l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b. PER I VOLONTARI

- b.1. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale,
- b.2. l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili di servizio, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate,

b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Art.14

Rapporti con le associazioni di volontariato

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione singolarmente ovvero in forma associata.

L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Le persone che già operano come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, previa iscrizione nell'albo oggetto del presente regolamento, possono collaborare con il Comune esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali dell'organizzazione o dell'associazione di appartenenza.

Art.15

Norme di rinvio e finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Art.16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.